

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe a contatore del servizio di acquedotto per l'anno 2020 a decorrere dal 01.01.2020 ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e delle deliberazioni della G.P. n. 2516 del 28.11.2006 e n. 2437 del 09.11.2007.**

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il modello tariffario approvato dalla P.A.T. con deliberazione n. 2516 del 28 novembre 2006.

Vista la Circolare n. 13 del 15 novembre 2007 prot. 11718/07 – D.16 del Servizio Autonomie Locali della PAT con cui veniva segnalata l'adozione da parte della Giunta Provinciale della deliberazione n. 2437 dd. 9 novembre 2007 relativa al Testo Unico in materia di canone di acquedotto con la previsione della tariffa per abbeveramento bestiame nella misura fissa del 50% e di altre tipologie di tariffe (per fontane pubbliche, per uso bocca antincendio, per residenze secondarie, tariffa per uso orto/giardino/irrigazione di pertinenza di abitazioni civili) relativa alle modifiche da apportare al sistema di tariffazione del servizio.

Rilevato inoltre che con il nuovo sistema di tariffazione del servizio di acquedotto va individuata una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze e stabilito un limite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l'eventuale prevalenza dei costi fissi renderebbe la tariffa sostanzialmente insensibile ai consumi di acqua.

Dato atto che la citata Circolare n. 13/2007 sancisce l'obbligo della copertura totale dei costi fissi.

Visti il piano dei costi di gestione del servizio acquedotto del Comune di Dambel per l'anno 2020 come evidenziato nella "Tabella 1", e le specifiche tabelle con le quali vengono precisati i costi relativi all'imputazione delle spese per il personale "Tabella 2" e relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico "Tabella 3", "Tabella 4" e "Tabella 5" preconsuntivo 2019 predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel.

Dato atto che non ci si avvale della differenziazione della quota fissa tra utenze civili ed utenze produttive tramite l'utilizzazione di parametri variabili da uno a quattro, in quanto nella quasi totalità delle utenze produttive non si è in presenza di potenzialità di consumo significative.

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalla "Tabella 6", si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa per le tipologie di utenze per uso domestico/non domestico pari a euro 24,17.=
- della tariffa base unificata per uso domestico pari a euro 0,28/mc. suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 28.000
- della quota fissa per le tipologie di utenze relative all'uso per abbeveramento animali pari a euro 12,08.=
- della tariffa base unificata per abbeveramento animali pari a euro 0,14/mc. per metri cubi presunti 3.000
- delle tariffe relative a ciascuna categoria di utilizzo così come individuate con il Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto potabile comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 dd. 07.09.2005, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30/2006, n. 29/2007 e n. 23/2010 ed a ciascuno degli scaglioni.

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di acquedotto emerge la loro determinazione pari al 45% del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili, facendo confluire la quota rimanente nei costi variabili.

Dato atto inoltre che sono state definite:

- una tariffa per il primo scaglione delle utenze civili – uso domestico ridotta del 1,6 % rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa per il secondo scaglione delle utenze non domestiche maggiorata del 10% rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa unica per uso abbeveramento animali pari al 50% rispetto alla tariffa base unificata.

Rilevato che per bilanciare le agevolazioni sopra individuate sono state maggiorate le tariffe per le altre utenze e per gli altri scaglioni.

Considerato che nel nuovo sistema tariffario così come delineato si raggiunge la totale copertura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale e di servizio.

Ritenuto di determinare le tariffe a contatore per ciascuna categoria e per ciascun scaglione relative al servizio acquedotto, così come riportate nella “Tabella 6”, dando atto che la percentuale di copertura è del 100%, come evidenziato nello schema allegato alla presente deliberazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, resi ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Vista la Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm., ed in particolare l'art. 9.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Visto il T.U.LL.RR.O.C.F. approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto per l'anno 2020 nell'importo complessivo di euro 15.118,18.= come indicato nella “Tabella n. 1” e le specifiche tabelle di costi relativi all'imputazione delle spese per il personale (“Tabella 2”) e relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico (“Tabelle 3 e 4”) preconsuntivo 2019 (“Tabella 5”) predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel ed allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **determinare** per l'anno 2020 la quota fissa per tutte le tipologie di utenze domestiche/non domestiche pari a euro 24,17.=, ad eccezione della quota fissa per utenze abbeveramento del bestiame che ammonta ad euro 12,08.=;
3. di **determinare** la tariffa base unificata per uso domestico per l'anno 2020 pari a euro 0,28/mc suddividendo i costi variabili, comprensivi della quota di costi fissi non ammissibili per il calcolo della quota fissa, per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc 28.000 e della tariffa base unificata per abbeveramento animali pari a euro 0,14/mc per presunti mc. 3.000;
4. di **determinare** le tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione connesse ai mc di consumo relative al servizio di acquedotto comunale anno 2020 secondo la “Tabella 6”, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di **stimare** il gettito complessivo del servizio in euro 15.118,18.= + IVA da iscriversi nel bilancio di previsione 2020, pari al 100% del costo complessivo;
6. di **dare atto** che il rapporto annuale di copertura dei costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi fissi e variabili con le entrate previste è del 100%;
7. di **provvedere** all'inoltro della presente deliberazione di determinazione delle tariffe al Servizio Autonomie Locali della PAT secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1059 del 17 maggio 2002;
8. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.